



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI TRENTO

**REGOLAMENTO PER I PROCEDIMENTI
DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE
DOCENTE E RICERCATORE DELL'UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRENTO**

Emanato con DR. n. 451 del 21 luglio 2017



Regolamento per i procedimenti disciplinari nei confronti del personale docente e ricercatore dell'Università degli Studi di Trento

INDICE

Titolo I – <i>Principi generali</i>	2
Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione.....	2
Art. 2 - Contraddittorio e diritto di difesa	2
Titolo II – <i>Infrazioni e sanzioni disciplinari</i>	2
Art. 3 - Infrazioni disciplinari.....	2
Art. 4 - Sanzioni disciplinari.....	3
Art. 5 - Infrazioni disciplinari del Rettore	3
Titolo III – <i>Procedimento disciplinare</i>	3
Art. 6 - Collegio di disciplina.....	3
Art. 7 - Procedimento.....	4
Art. 8 - Conclusione del procedimento.....	4
Titolo IV – <i>Procedimento disciplinare e procedimento penale</i>	4
Art. 9 - Procedimento disciplinare in costanza di procedimento penale	4
Titolo V - <i>Sospensione cautelare</i>	5
Art. 10 - Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare	5
Art. 11 - Sospensione cautelare in corso di procedimento penale	5

TITOLO I – *Principi generali*

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Con il presente Regolamento sono specificate, in relazione agli aspetti procedurali e agli organi competenti, le disposizioni in materia disciplinare dettate dall'art. 10, Legge 30 dicembre 2010 n. 240, dal R.D. 31 agosto 1933 n. 1592 e dall'art. 18 dello Statuto dell'Università degli Studi di Trento.
2. Il presente Regolamento si applica in caso di infrazioni disciplinari commesse dal personale docente e ricercatore dell'Ateneo, ivi compreso quello con rapporto di lavoro a tempo determinato.
3. Qualsiasi infrazione disciplinare di cui al presente Regolamento non preclude la responsabilità in sede civile, amministrativa, contabile e penale, né l'applicazione di quanto previsto dal Codice etico per le violazioni in esso contemplate.

Art. 2 - Contraddittorio e diritto di difesa

1. Al personale docente e ricercatore, nei cui confronti è avviato un procedimento disciplinare, è garantito, nel rispetto del contraddittorio, l'esercizio del diritto di difesa. A tal fine, è ammessa l'assistenza di un rappresentante dell'associazione sindacale di riferimento ovvero, previo conferimento di apposito mandato, di un legale di fiducia. La nomina del difensore può essere effettuata, anche in fase successiva all'audizione dell'interessato, sino al termine della fase istruttoria avanti al Collegio di Disciplina, di cui all'art. 7 del presente Regolamento.
2. Al personale docente e ricercatore sottoposto a procedimento disciplinare e al suo difensore è garantito il diritto di accesso agli atti relativi al procedimento disciplinare, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

TITOLO II – *Infrazioni e sanzioni disciplinari*

Art. 3 - Infrazioni disciplinari

1. Costituiscono infrazioni disciplinari i comportamenti di cui agli artt. 88 e 89 del R.D. 31 agosto 1933 n. 1592.



Regolamento per i procedimenti disciplinari nei confronti del personale docente e ricercatore dell'Università degli Studi di Trento

Art. 4 - Sanzioni disciplinari

1. Al personale docente e ricercatore possono essere applicate, secondo la gravità delle violazioni, le seguenti sanzioni disciplinari:
 - a) la censura, consistente in una dichiarazione scritta di biasimo, comminata per lievi mancanze ai doveri d'ufficio o irregolare condotta che non siano tali da ledere l'onore e la dignità dell'Università;
 - b) la multa, consistente in una detrazione stipendiale di importo variabile da mezza a una giornata di retribuzione;
 - c) la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione e della maturazione dell'anzianità di servizio fino a un anno;
 - d) il licenziamento con o senza preavviso, irrogato per violazioni di gravità tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto di fiducia con l'Ateneo e da non consentire la prosecuzione del rapporto.
2. La sanzione da applicare viene valutata in relazione alla gravità dell'infrazione secondo principi di gradualità e di proporzionalità, tenendo conto dei seguenti criteri generali:
 - a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia, eventuale prevedibilità degli effetti derivanti dalla condotta passibile di sanzione;
 - b) danno arrecato, anche in riferimento al grado di disservizio o di pericolo;
 - c) rilevanza degli obblighi violati;
 - d) responsabilità derivanti dall'eventuale incarico ricoperto;
 - e) comportamento complessivo, con particolare riguardo alle eventuali violazioni disciplinari commesse nei precedenti due anni.
3. Le sanzioni di cui ai punti b) c) e d) del precedente comma 1 sono irrogate soltanto a seguito del procedimento istruttorio, svolto innanzi al Collegio di Disciplina, di cui al successivo articolo 7.
4. Qualora un'unica azione od omissione integri sia violazione del codice etico sia illecito disciplinare ai sensi del presente Regolamento, la sanzione disciplinare eventualmente comminata terrà conto anche della rilevanza della violazione sul piano etico.
5. Le condotte passibili di censura sono segnalate al Rettore, che inoltra all'interessato una contestazione dell'addebito disciplinare, assegnando all'interessato il termine di 20 giorni per presentare le proprie difese.
6. Il Rettore può applicare, anche in assenza della presentazione delle controdeduzioni da parte dell'interessato, la sanzione della censura entro 60 giorni dalla segnalazione, o dal momento in cui è venuto a conoscenza dei fatti integranti l'infrazione medesima o dalla ricezione degli atti da parte del Collegio di disciplina ai sensi del successivo articolo 7, comma 7. Il provvedimento di censura riporta in modo esauriente i fatti accertati con la precisa indicazione degli estremi dell'infrazione.

Art. 5 - Infrazioni disciplinari del Rettore

1. Qualora le condotte passibili di sanzione disciplinare siano addebitabili al Rettore, le funzioni disciplinari attribuite al Rettore stesso dal presente Regolamento spettano al Presidente del Collegio di Disciplina.

TITOLO III – Procedimento disciplinare

Art. 6 - Collegio di Disciplina

1. Il Collegio di disciplina ha il compito di svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari a carico del personale docente e ricercatore, nel caso di contestazione di sanzioni più gravi della censura. Nell'assolvimento di tali funzioni, i membri del Collegio sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sulle persone oggetto di istruttoria.
2. Il Collegio è composto da cinque professori di ruolo, di cui tre professori ordinari, due professori associati confermati e da due ricercatori confermati.
3. I componenti del Collegio sono nominati dal Senato accademico, che ne designa altresì il Presidente tra i professori ordinari. Il Senato accademico nomina altresì 3 membri supplenti, uno per ognuna delle categorie di cui al comma 2; i membri supplenti subentrano ai membri effettivi in caso di comprovato impedimento o di situazioni che ne richiedano l'astensione ai sensi dell'art. 51 c.p.c..



Regolamento per i procedimenti disciplinari nei confronti del personale docente e ricercatore dell'Università degli Studi di Trento

4. Il Collegio di disciplina opera, secondo il principio del giudizio fra pari, in composizione limitata al Presidente e ai componenti appartenenti alla fascia corrispondente a quella della persona sottoposta a procedimento disciplinare.
5. I componenti del Collegio restano in carica quattro anni e l'incarico è rinnovabile una sola volta.

Art. 7 - Procedimento

1. Le infrazioni di cui al precedente art. 3 sono segnalate al Rettore entro 15 giorni dalla conoscenza dei fatti. La segnalazione contiene una breve descrizione dei fatti e la relativa documentazione.
2. Anche in assenza della segnalazione di cui al comma precedente, il Rettore, nel caso venga a conoscenza di infrazioni disciplinari di cui al precedente art. 3, avvia il procedimento disciplinare di propria iniziativa.
3. Qualora il Rettore ritenga che i comportamenti ascrivibili al personale docente e ricercatore possano dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura, entro 30 giorni dal momento della conoscenza dei fatti inoltra una contestazione dell'addebito all'interessato e trasmette gli atti al Collegio di Disciplina, formulando una motivata proposta di sanzione.
4. Non prima di 20 giorni dalla contestazione dell'addebito ricevuta dall'interessato, il Collegio di Disciplina fissa una data per l'audizione delle controdeduzioni dell'interessato stesso che può, in alternativa, presentare per iscritto le proprie osservazioni alla contestazione disciplinare; l'eventuale audizione non è aperta al pubblico.
5. Qualora l'interessato non si presenti alla data prevista per l'audizione, né trasmetta entro tale data alcuna controdeduzione scritta, il procedimento disciplinare prosegue inaudita altera parte.
6. Al Collegio di Disciplina compete lo svolgimento di ogni attività istruttoria necessaria per l'accertamento dei fatti contestati e della loro rilevanza disciplinare, ivi compresa l'audizione di eventuali soggetti in possesso di informazioni pertinenti e l'acquisizione di ulteriore documentazione.
7. Entro i 30 giorni successivi alla data fissata per l'audizione, il Collegio esprime motivato parere circa la sanzione da applicare o la richiesta di archiviazione, dando conto della proposta formulata dal Rettore ai sensi del precedente comma 3 e della rilevanza dei fatti contestati sotto il profilo disciplinare, che trasmette, unitamente alla documentazione istruttoria, al Consiglio di Amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni, oppure al Rettore nel caso in cui dall'attività istruttoria compiuta emerga che la sanzione da applicare sia la censura.
8. Entro 30 giorni dalla ricezione del parere del Collegio di Disciplina, il Consiglio di Amministrazione infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di Disciplina.

Art. 8 - Conclusione del procedimento

1. Il procedimento disciplinare avviato per violazioni che prevedono l'applicazione delle sanzioni di cui ai punti b) c) d), comma 1, art. 4 del presente Regolamento, deve concludersi entro 180 giorni dalla data di avvio del procedimento disciplinare.
2. Qualora non sia stato portato a termine entro tale data, il procedimento si intende estinto; sono fatte salve le ipotesi in cui, per esigenze istruttorie, il Collegio di Disciplina può sospendere il procedimento, per non più di due volte e per un periodo non superiore a 60 giorni per ogni sospensione.

TITOLO IV – Procedimento disciplinare e procedimento penale

Art. 9 - Procedimento disciplinare in costanza di procedimento penale

1. Nel caso in cui la condotta del personale docente o ricercatore presenti profili di rilevanza anche sul piano penale, il procedimento di cui al presente Regolamento deve essere comunque avviato.
2. Nei casi di particolare complessità nell'accertamento del fatto o quando l'esito dell'istruttoria non conduca a elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, il Collegio di Disciplina può sospendere il procedimento disciplinare fino alla sentenza definitiva, salva la possibilità di adottare un provvedimento di sospensione cautelare, di cui al successivo art. 11.
3. Il procedimento disciplinare, sospeso ai sensi del comma precedente, è riattivato entro 30 giorni da quando l'Ateneo riceve notizia della sentenza definitiva.



Regolamento per i procedimenti disciplinari nei confronti del personale docente e ricercatore dell'Università degli Studi di Trento

TITOLO V - Sospensione cautelare

Art. 10 - Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare

1. Con la contestazione di infrazioni di cui ai punti c) e d), comma 1, dell'art. 4 del presente Regolamento, con provvedimento del Rettore può essere disposta la sospensione cautelare della persona sottoposta a procedimento disciplinare.
2. Il provvedimento cautelare può prevedere l'astensione dal servizio per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio in virtù della sanzione irrogata, è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio.
3. Qualora il procedimento disciplinare si concluda con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo di astensione cautelativa deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione limitata agli effettivi giorni di sospensione irrogati con la sanzione.
4. La sospensione può essere disposta anche nel corso del procedimento disciplinare.

Art. 11 - Sospensione cautelare in corso di procedimento penale

1. Il personale docente e ricercatore soggetto a misure restrittive della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà. Una volta cessato lo stato di restrizione della libertà personale, il periodo di sospensione dal servizio può essere prolungato fino alla sentenza definitiva, qualora l'interessato sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento.
2. Il personale docente e ricercatore sottoposto a procedimento penale nei cui confronti non siano state disposte misure restrittive della libertà personale, può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione, qualora l'interessato sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento, sino alla pronuncia della sentenza definitiva.
3. Resta fermo l'obbligo di sospensione per i reati indicati dall'art. 58 del D.Lgs. 267/2000.
4. Al personale docente e ricercatore sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo, sono corrisposti una indennità pari al 50% della retribuzione fissa mensile e l'assegno per il nucleo familiare, ove spettante, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato, anche se pensionabile.
5. In caso di sentenza definitiva di assoluzione, proscioglimento o non luogo a procedere, quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare viene conguagliato con quanto dovuto al personale docente e ricercatore, come se fosse rimasto in servizio.